



# COMUNE DI MELICUCCO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 DEL 22/11/2018

OGGETTO: COSTITUZIONE SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI ROSARNO (R.C.) CLASSE II - CAPOFILA - IL COMUNE DI SCIDO (R.C.) - CLASSE IV E IL COMUNE DI MELICUCCO (R.C.) CLASSE III. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 18.30, presso la sala consiliare comunale, convocato per determinazione del Sindaco, tramite avviso scritto consegnato a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito in seduta pubblica straordinaria ed urgente, di prima convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Arch. Salvatore Valerioti, il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

N.D	COGNOME	NOME	QUALIFICA	PRESENTE (SI - NO)
1	VALERIOTI	SALVATORE	Sindaco	SI
2	SCATTARREGGIA	ELEONORA	Cons. Mag.	SI
3	NICOLACI	FRANCESCO	Cons. Mag.	SI
4	BELLISSIMO	MARIA CATENA	Cons. Mag.	NO
5	AUDDINO	DANIELE	Cons. Mag.	SI
6	SERGIO	MARIAROSARIA	Cons. Mag.	NO
7	NAPOLI	DOMENICO	Cons. Mag.	SI
8	SEMINARA	MICHELE	Cons. Mag.	SI
9	NAPOLI	MICHELE	Cons. Mag.	SI
10	REDI	FORTUNATO	Cons. Min.	SI
11	SCATTARREGGIA	BERNADETTE	Cons. Min.	NO
12	DE MARZO	CARMELA	Cons. Min.	NO
13	NAPOLI	TERESA	Cons. Min.	SI

PRESENTI N. 9 ASSENTI N. 4

Assiste il Segretario Comunale: Avv. Giuseppe Cleri

IL SINDACO - PRESIDENTE constatato che, essendo il numero dei consiglieri presenti di n° 8 consiglieri su n° 12 consiglieri in carica, più il Presidente, rileva che l'adunanza è legale e dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopra riportato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 98, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del quale "I Comuni possono stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale dell'Agenzia";

VISTO l'art. 10, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 465/97, il quale prevede che i comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa Sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazioni dei rispettivi consigli, possono stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria;

VISTA la legge 30/7/2010 n. 122, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 31/5/2010 n. 78, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Com.li e Provinciali e la successione a titolo universale alla stessa del Ministero dell'Interno;

VALUTATA positivamente l'opportunità di costituire un unico servizio di segreteria comunale, tra i Comuni di Rosarno (R.C.) capofila - classe II, il Comune di Melicucco (R.C.) - classe III - ed il comune di Scido (R.C.) - classe IV-, mediante idoneo accordo convenzionale ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che l'utilizzo dello strumento della convenzione del servizio di segreteria tra i comuni di Rosarno, Melicucco e Scido, rappresenta una scelta supportata da ragioni economiche di contenimento dei costi;

CONSIDERATO che al 31.12.2017 il comune di Rosarno presentava n. 14.776 abitanti, Melicucco n. 5.057 e Scido n. 913 abitanti;

DATO ATTO che avendo il comune di Rosarno, capofila, più di 10.000 abitanti, la convenzione di segreteria è da ascrivere alla 2<sup>a</sup> classe;

VISTO lo schema di convenzione concordato tra il Comune di Rosarno, Melicucco e Scido per la gestione in forma associata del servizio di Segreteria Comunale ;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 04.10.1997 n.465;

VISTO il D.P.R. 04.12.1997 n. 465 e s.m.i. e il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Passando alla votazione si ottiene il seguente risultato:

Presenti: n° 9; Favorevoli: n° 7; Contrari: 0; Astenuti: 2 (Minoranza)

### DELIBERA

Per le motivazioni in premessa indicate, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che quivi si intendono integralmente riportate:

1. DI COSTITUIRE, come costituisce, un unico servizio di segreteria comunale, tra i Comuni di ROSARNO (R.C.) capofila - classe II, di MELICUCCO (R.C.) - classe III - di SCIDO (R.C.) - classe IV-;
2. DI APPROVARE, come approva, il relativo schema di convenzione di segreteria, che si compone di n. 11 (UNDICI) articoli, e che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (all. "A");
3. DI AUTORIZZARE il Sindaco *pro tempore* alla stipula della convenzione di che trattasi;
4. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al comune di Rosarno e Scido;
5. DI DARE ATTO che il Comune di Capo convenzione, provvederà ad inviare copia della convenzione sottoscritta e della deliberazione dei due Enti al Ministero dell'Interno -Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Sezione Regionale Calabria.

Con separata votazione [Presenti: n° 9; Favorevoli: n° 7, Contrari: 0; Astenuti : 2 (Minoranza)], il presente atto deliberativo viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DI SEGRETERIA  
COMUNALE TRA I COMUNI DI  
ROSARNO (R.C.) - CLASSE II - CAPOFILA -  
MELICUCCO (R.C.) - CLASSE III  
SCIDO (R.C.) - CLASSE IV

L'anno duemiladiciotto il giorno ..... del mese di novembre, tra

- il Comune di ROSARNO (RC), legalmente rappresentato dal Sindaco Avv. Giuseppe Idà
- il Comune di MELICUCCO (RC), legalmente rappresentato dal Sindaco Arch. Salvatore Valerioti
- il Comune di SCIDO (RC), legalmente rappresentato dal Sindaco Dr. Giuseppe Zampogna

**PREMESSO**

L'Amministrazione comunale di ROSARNO con delibera di C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_ esecutiva ai sensi di legge, l'Amministrazione comunale di MELICUCCO con delibera di C. C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di SCIDO con delibera di C. C. n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi di legge, hanno convenuto lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997.

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

*Art. 1- OGGETTO E FINE*

I Comuni di ROSARNO di classe II, MELICUCCO di classe III e SCIDO di classe IV, ai fini dell'attribuzione del Segretario Comunale, con la presente convenzione stabiliscono, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465, di servirsi dell'opera di un solo Segretario Comunale, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei comuni medesimi.

Ai fini delle vigenti disposizioni in materia di classificazione dei Comuni e ai fini dell'assegnazione del Segretario Comunale, la presente convenzione è classificata di classe II.

Il Comune di Rosarno è costituito quale Comune capofila della sede convenzionata.

Il Sindaco del Comune capofila provvederà, d'intesa con gli altri Sindaci, ad

individuare/nominare il segretario comunale titolare della sede di segretaria convenzionata.

#### *Art. 2- DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO*

L' accordo avrà la durata di anni quattro decorrente dalla data di presa servizio del segretario titolare e si intenderà rinnovato tacitamente per uguale periodo; potrà essere sciolto in qualunque momento nelle seguenti ipotesi:

1. Scioglimento consensuale, mediante atti deliberativi consiliari adottati da entrambe le amministrazioni comunali;
2. Recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare; il termine di preavviso è fissato in 15 giorni. In tale caso la convenzione continua a produrre effetti tra i comuni che non hanno esercitato il diritto di recesso, che rimoduleranno il riparto delle spese e dell'orario di lavoro.

Al momento della risoluzione della convenzione, i Sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale comune tra quelli già facenti parte della convenzione continui a prestare servizio in qualità di titolare. Nel caso in cui non si addivenga all'accordo tra i Sindaci, il Segretario conserva la titolarità nel comune da quest'ultimo indicato. Lo scioglimento è ammissibile anche per rinuncia motivata del Segretario Comunale.

#### *Art. 3 - RAPPORTI FINANZIARI*

Il Comune di Rosarno quale Comune capofila provvederà al pagamento degli assegni stipendiali al Segretario, curerà il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e quant'altro occorra, stanziando i fondi necessari nel proprio Bilancio. Nella parte attiva del bilancio stesso verranno stanziati le presumibili somme che detto Comune provvederà a riscuotere a titolo di contributo dall'altro Comune convenzionato che verserà semestralmente le quote di concorso a proprio carico.

#### *Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO*

Al Segretario Comunale, a compensazione del maggior lavoro richiesto, ai sensi del contratto collettivo nazionale di categoria, spetterà un'indennità aggiuntiva mensile pari al 25% dello stipendio in godimento.

Il Sindaco del Comune capofila è autorizzato a fissare, con proprio atto, ogni

elemento del trattamento economico spettante al Segretario, informando contestualmente i Sindaci degli altri comuni convenzionati.

#### *Art. 5 - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO*

Ciascuna Amministrazione Comunale potrà affidare al Segretario Comunale in convenzione, limitatamente al proprio ente e sulla base della normativa vigente nel tempo, funzioni ed incarichi aggiuntivi, mediante atto del rispettivo Sindaco, dandone informazione al Comune capofila per gli effetti derivanti dalla gestione unitaria del servizio.

Gli oneri derivanti da funzioni ed incarichi aggiuntivi sono assunti a totale carico del Comune incaricante. Analogamente le spese per le missioni o trasferte svolte dal Segretario, rimborsi spese, i diritti e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli Enti saranno esclusivamente a carico del comune presso il quale o nell'interesse del quale tali prestazioni vengono effettuate.

#### *Art. 6- RIPARTO SPESE*

Il Comune di Rosarno provvederà direttamente al riparto delle spese derivanti dalla presente convenzione nella seguente misura:

- 58% a carico del Comune di ROSARNO
- 25% a carico del Comune di MELICUCCO
- 17% a carico del Comune di SCIDO

A norma dell'art. 10 comma 3 del DPR 4.12.1997 n. 465 al Segretario Comunale spetterà il rimborso delle spese di viaggio per recarsi dal Comune Capofila agli altri comuni convenzionati per l'esercizio delle proprie funzioni, nell'importo previsto dalle vigenti disposizioni; a tal fine il Segretario viene autorizzato ad utilizzare la propria autovettura per gli spostamenti necessari; tale spesa verrà liquidata sulla base della richiesta prodotta dal Segretario.

#### *Art. 7- ORARIO DI LAVORO*

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alla dimensione degli apparati burocratici degli enti ed alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il Segretario Comunale è tenuto a prestare servizio settimanalmente, articolando l'orario di lavoro nella seguente misura:

- 58% a carico del Comune di ROSARNO
- 25% a carico del Comune di MELICUCCO
- 17% a carico del Comune di SCIDO

#### *ART. 8-SOSTITUZIONE DEL SEGRETARIO TITOLARE*

Nei casi di vacanza, assenza o impedimento del segretario titolare le relative funzioni possono essere temporaneamente svolte da un vicesegretario. Ogni comune potrà, pertanto, nominare un proprio vicesegretario.

#### *Art. 9 - NOMINA E REVOCA*

Ai sensi delle vigenti disposizioni spetterà al Sindaco del Comune Capofila della sede convenzionata la nomina e revoca del Segretario, d'intesa con il sindaco del Comune di Scido e Melicucco. Spetterà ai Sindaci dei Comuni convenzionati esprimere pareri e valutazioni sull'attività svolta dal Segretario Comunale.

#### *Art. 10- FORME DI CONSULTAZIONE*

Le forme di consultazione tra gli Enti Convenzionati sono costituite da incontri tra i rispettivi sindaci che operano d'accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il miglior funzionamento dell'Ufficio di Segreteria.

#### *Art. 11- DECORRENZA EFFETTI*

Gli effetti della presente convenzione decorrono dalla data di presa servizio del segretario assegnato con provvedimento del Ministero dell'Interno Ex-Agenzia Segretari Comunali e Provinciali - Prefettura di Catanzaro - Sezione Regionale Calabria.

Il Sindaco del Comune di  
ROSARNO  
Avv. Giuseppe Idà

Il Sindaco del Comune di  
SCIDO  
Dr. Giuseppe Zampogna

Il Sindaco del Comune di  
MELICUCCO  
Arch. Salvatore Valerioti

LETTO, APPROVATO E MESSO SCRITTO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giuseppe CLERI



IL PRESIDENTE  
Arch. Salvatore VALERIOTTI

PARERE FAVOREVOLE  
in ordine alla regolarità  
tecnica:

Il responsabile del servizio  
D.ssa A. GIANCOTTA

PARERE FAVOREVOLE  
in ordine alla regolarità contabile,

Il responsabile del servizio  
D.ssa A. GIANCOTTA

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **26 NOV. 2018** e per 15 giorni consecutivi. Registro n°  
Melicucco, lì **5 NOV. 2018** Il Referente alla pubblicazione

**ESECUTIVITA':**

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
CERTIFICA:**

che la presente deliberazione:

- Affissa all'albo pretorio dal **26 NOV. 2018** e per 15 giorni consecutivi, come da attestazione del messo comunale;

**E' DIVENUTA ESECUTIVA**

- il giorno \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267

**E' STATA DICHIARATA**

**X immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.**

Melicucco, lì 22.11.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Avv. Giuseppe CLERI